

RISPOSTA DI ENEL AL

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 552/2017/R/EEL

RIFORMA DELLA STRUTTURA TARIFFARIA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER CLIENTI NON DOMESTICI NEL MERCATO ELETTRICO –

AGGIORNAMENTO 2017

Orientamenti finali anche in considerazione della decisione della Commissione europea C(2017) 3406

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel concorda, in linea generale, con le proposte dell'Autorità in tema di nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici del mercato elettrico e sulla necessità, in particolare, di una **contestualità tra la decorrenza della riforma e la decorrenza della nuova disciplina sulle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica**, tuttora ancora in corso di definizione presso i competenti organi istituzionali. Una mancanza di contestualità implicherebbe l'applicazione delle nuove tariffe senza agevolazione, e quindi una crescita rilevante della spesa annua per oneri di sistema per le imprese energivore, come stimata nella tabella 1, e presumibilmente importanti criticità nella gestione dei suddetti clienti da parte delle società di vendita.

Come precisato al paragrafo 1.30 della consultazione, da un punto di vista operativo, si prevede un passaggio *“da un sistema di erogazione ex-post delle agevolazioni a un sistema in cui alle imprese energivore viene applicato ex-ante un livello ridotto di oneri generali per la componente A_{SOS}, con il vantaggio di evitare congruagli e anticipazioni”*.

Affinché tale passaggio sia possibile, è tuttavia necessario che venga definito ed implementato un **nuovo processo per la messa a disposizione ai venditori e ai distributori di tutte le informazioni sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni**, ai fini della fatturazione dei corrispettivi corretti.

Pertanto, **per poter avviare la riforma con decorrenza 1° gennaio 2018, riteniamo che la decisione del legislatore in materia di clienti energivori ed i relativi provvedimenti attuativi dovrebbero essere adottati al più tardi entro il mese di ottobre.**

Dati i tempi stretti, nel frattempo l'Autorità potrebbe avviare un **tavolo tecnico con gli operatori per discutere gli aspetti operativi della riforma.**

Con riferimento alla messa a disposizione ai venditori e ai distributori delle informazioni sulle imprese energivore, a nostro avviso, il processo dovrebbe prevedere:

1. il mantenimento in capo a CSEA dell'attività di raccolta dati e di predisposizione delle liste delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni;
2. il coinvolgimento del SII per la gestione dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti (CSEA, venditori e distributori);
3. la messa a disposizione da parte del SII agli operatori di una informazione sui beneficiari dell'agevolazione a livello di singolo POD (oggi invece le liste degli energivori sono per sola Partita IVA);
4. la fissazione di un termine entro cui dovranno essere messe a disposizione le liste agli operatori per la fatturazione dei consumi dell'anno successivo. Tale aspetto è essenziale per il corretto funzionamento del sistema di erogazione delle agevolazioni *ex-ante*. Le liste inoltre dovrebbero essere pubblicate in via definitiva, evitando quindi elenchi provvisori e successive rideterminazioni che porterebbero alla necessità di calcolare conguagli.

Risulta inoltre estremamente rilevante la definizione delle modalità di gestione delle imprese ad alta intensità energetica, qualora si dovesse adottare il **meccanismo che prevede il pagamento dell'onere imputabile alla A3 sulla base dei dati economici delle singole imprese**. A tale proposito andrebbe avviata una **attenta riflessione nell'ambito del tavolo tecnico** sopra citato, al fine di individuare una soluzione che consenta di mettere a disposizione dei venditori e dei distributori in modo snello e chiaro le informazioni atte alla fatturazione del corrispettivo corretto, in una modalità compatibile con il funzionamento dei processi di fatturazione. Analogamente a quanto espresso sopra, anche in questo caso il processo dovrebbe prevedere il coinvolgimento di CSEA, per la raccolta dei dati presso le imprese, e del SII per la loro messa a disposizione. Una modalità di gestione diversa comporterebbe un **forte rischio di inapplicabilità della nuova disciplina**. Andrebbero altresì valutate possibili modalità alternative di raccolta del gettito in questione in grado di semplificare il processo.

In caso di **ritardo nell'adozione del provvedimento legislativo**, riteniamo opportuno che l'Autorità, nell'ambito dei propri poteri, **segnali al Parlamento e al Governo la necessità di prorogare la decorrenza del 1° gennaio 2018** per la riforma in oggetto e che ne dia adeguata informativa agli operatori, in modo da generare un clima di chiarezza circa la struttura tariffaria che dovrà essere adottata a partire dal nuovo anno.

Con riferimento agli elenchi degli energivori, cogliamo l'occasione per evidenziare la necessità che l'Autorità chiarisca, ai fini dell'applicazione della componenti agevolate, quali liste debbano essere utilizzate per i consumi del 2017.

Per quanto riguarda le proposte circa le aliquote della componente A_{SOS} , riteniamo **preferibile la soluzione “Ip. C 25-75”**.

Tale opzione è, a nostro avviso, quella che genera una minore discontinuità rispetto all'attuale sistema tariffario e quindi variazioni più contenute per i clienti rispetto alla contribuzione attuale agli oneri generali, a meno tuttavia di alcune tipologie di utenza, quali i clienti $BT < 1,5kW$, i clienti in media tensione e i clienti in altissima tensione, per i quali l'impatto è più significativo. Per tali tipologie di clienti, qualora non rientrino tra gli energivori, si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di gradualità, agendo sull'entità dei diversi corrispettivi.

L'opzione “C 25-75” consentirebbe anche di mantenere un adeguato stimolo agli investimenti in sviluppo di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Si evidenzia, tuttavia, la necessità di prevedere un monitoraggio dei benefici di cui godono gli impianti in autoconsumo (grazie al pagamento in forma ridotta delle componenti tariffarie), anche in relazione alla riduzione dei costi delle tecnologie, al fine di contenere gli oneri per l'intero sistema elettrico.

Con riferimento alle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , occorre chiarire in fase di aggiornamento del TIT quali saranno i destinatari del gettito (attualmente Cassa e GSE). Facciamo inoltre presente che la nuova struttura tariffaria, applicabile a tutte le tipologie di utenza e quindi anche ai clienti domestici, non permetterebbe di applicare l'attuale disposizione che prevede l'esenzione del pagamento della componente A_s per i beneficiari del bonus sociale, in quanto tale componente non sarebbe più definita in modo separato. Al fine di superare la problematica, in ottica di semplificazione, si propone di trattare il beneficio dell'esenzione del pagamento della A_s attraverso un incremento forfetario del livello del bonus, prevedendo al contempo che i clienti beneficiari paghino gli oneri di sistema al pari degli altri clienti.

Mobilità elettrica

Cogliamo infine l'occasione per evidenziare alcune **considerazioni in tema di mobilità elettrica nonché alcune possibili proposte di tipo tariffario al fine di favorirne la diffusione**. Infatti per un completo sviluppo della mobilità elettrica ed il conseguimento dei benefici ad esso associati, almeno in una prima fase, non si potrà prescindere dalla definizione di tariffe elettriche dedicate. Le tariffe per la fornitura di energia elettrica hanno, infatti, un impatto diretto sul costo di ricarica e quindi sulla competitività dei veicoli elettrici.

Il ruolo rilevante della tariffa nella diffusione della mobilità elettrica è stato riconosciuto dalla stessa Autorità che con la delibera 242 del 2010 relativa alla sperimentazione dei progetti pilota aveva introdotto una tariffa dedicata per i servizi di rete e gli oneri generali, espressa in €/kWh, a sostegno dello sviluppo iniziale dell'attività di ricarica dei veicoli elettrici per i punti connessi in bassa tensione.

La previsione di una tariffa monomia rispondeva alla doppia esigenza di consentire la realizzazione del modello distributore e quindi la ripartizione di costi di distribuzione tra i diversi venditori e di avere una tariffa che non costituisse una barriera economica alla ricarica. Con riferimento a quest'ultimo punto, l'Autorità aveva definito il valore di tale tariffa ipotizzando un livello di consumo associato alla singola colonnina superiore rispetto ai reali consumi previsti. Tale ipotesi aveva consentito di ridurre l'impatto delle quote fisse ottenendo dunque una tariffa "agevolata" per la ricarica pubblica; la stessa delibera 242 del 2010 aveva inoltre previsto che tale tariffa fosse applicabile a tutti i punti di ricarica, anche fuori dall'ambito della sperimentazione.

Nel 2012 il legislatore, con la legge 7 agosto 2012 n. 314, ha previsto l'introduzione di alcune misure per agevolare l'uso dell'auto elettrica. Tra queste, la più importante prevedeva la determinazione da parte dell'Autorità di tariffe specifiche per la ricarica nella fase di avvio del mercato e per un periodo di "almeno" cinque anni. Successivamente, a settembre del 2015, nell'ambito del processo di consultazione sulla revisione del V periodo regolatorio, l'Autorità ha chiarito che la tariffa monomia introdotta con la delibera 242 del 2010 rappresenta l'attuazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Anche in considerazione delle evoluzioni allora attese del quadro normativo e tecnico in materia di mobilità elettrica, sempre nel 2015, **l'AEEGSI con la delibera di avvio del quinto periodo regolatorio ha espresso la volontà di mantenere la tariffa agevolata solo fino al 2019**, come misura di supporto allo sviluppo iniziale.

Nell'attuale contesto di scarso sviluppo della mobilità elettrica, sostanzialmente speculare a quello del 2015, **il superamento della tariffa incentivante dal 2019 rappresenta certamente un elemento di forte criticità**. L'applicazione della tradizionale tariffa altri usi in luogo della tariffa monomia incentivante comporterebbe infatti costi di approvvigionamento per i gestori del servizio di ricarica sensibilmente più alti e, dunque, un maggior costo del servizio di ricarica fornito ai clienti finali. L'applicazione di tariffe ordinarie non consente all'operatore del servizio di ricarica di praticare prezzi per la ricarica che supportino lo sviluppo della mobilità elettrica.

Alla luce di ciò e considerate le attuali caratteristiche del mercato della mobilità elettrica ancora in fase di avvio, è necessario a nostro avviso confermare – in maniera tempestiva, onde dare certezza agli operatori che intendono investire – la presenza di una tariffa agevolata fino a quando il mercato non si sarà sviluppato.

Evidenziamo, inoltre, che sarebbe anche opportuno mantenere la struttura monomia della tariffa incentivante, in quanto, anche con i modelli diversi dal modello distributore, presenta il vantaggio di consentire una gestione semplificata del pricing relativo al servizio di ricarica. La conferma della tariffa incentivante sarebbe coerente con quanto indicato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che come già detto prevede agevolazioni nella fase di sviluppo del mercato dell'auto elettrica "almeno" nel primo quinquennio. Risulta infatti evidente che il mercato dell'auto elettrica si trova ancora nella fase iniziale dello sviluppo.

Sarebbe inoltre opportuno valutare la possibilità di adottare una tariffa inferiore a quella attuale, sia per migliorare la competitività dell'auto elettrica che per assicurare a coloro che utilizzano la colonnina pubblica (perché impossibilitati a ricaricare presso l'abitazione) le medesime condizioni in termini di costo di ricarica rispetto a coloro che ricaricano presso la propria abitazione (e pagano una tariffa domestica più favorevole).

Una tariffa specifica potenzialmente allineata a quella domestica dovrebbe essere prevista anche per i punti di ricarica privati, diversi dall'abitazione principale.

Facciamo riferimento ai soggetti che dispongono di un ricovero per l'auto separato dall'abitazione (ad esempio un box) alimentato da una utenza diversa. Il costo dell'elettricità per la ricarica risulta per tali soggetti, con le attuali tariffe, circa il doppio di quello sostenuto da un cliente che ricarica presso l'abitazione. Infatti la regolazione prescrive che per le suddette forniture si applichi la cosiddetta tariffa UDA (usi diversi dall'abitazione) con

corrispettivi sensibilmente più elevati rispetto a quelli per le forniture domestiche, in particolare per le quote fisse.

RISPOSTE AGLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni in merito a finalità e limiti della consultazione di cui al presente capitolo 2.

S2. Osservazioni in relazione alla scelta dell'Autorità di focalizzare le valutazioni del presente documento per la consultazione sull'opzione C.

S3. Osservazioni in relazione alle valutazioni degli effetti sulla spesa di diversi "utenti tipo" non domestici condotte nel presente capitolo 3.

S4. Osservazioni in relazione agli effetti sulla distribuzione degli oneri generali tra le diverse categorie di utenza descritti nel presente capitolo 4.

Si rimanda a quanto già espresso nelle osservazioni generali.